



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 2 / N° 1 ~ Gennaio 2025

Editoriale del presidente
di rete Nazionale Forense
**l'amnistia e l'indulto,
non solo atti di clemenza,
ma veri e propri atti di giustizia
per restituire legalità
alla pena**

pag 5

Editoriale del
Direttore Scientifico
di Rete Nazionale Forense

Il ritorno di Lombroso

pag 9

Approfondimenti RNF
Approfondimenti Juranews

pag 14

pag 44

Rassegna Massime
Corte di Cassazione Dic 2024 / Gen 2025

Sezione civile
Sezione penale

pag 53

pag 102


JURANEWS

rivista realizzata da RNF
in collaborazione con
JURANEWS
quotidiano di informazione giuridica

Il potere di certificazione dell'autenticità della firma nella procura alle liti: limiti territoriali e nuove prospettive



Avv. Roberta Errico

Abstract:

L'art. 83, co. 3, cod. proc. civ. riconosce all'avvocato italiano il potere di certificare l'autenticità della firma nella procura alle liti, ma con un limite territoriale: tale potere è valido solo entro i confini nazionali. Quando la procura è sottoscritta all'estero, la certificazione deve rispettare sia la legge dello Stato straniero in cui è firmata, sia le norme sovranazionali applicabili. Tuttavia, se il sottoscrittore risiede all'estero, la procura autenticata in Italia si presume valida, salvo prova che la firma sia stata apposta al di fuori del territorio nazionale.

In un contesto sempre più digitalizzato, emergono nuove prospettive per armonizzare le norme esistenti sui limiti territoriali con l'evoluzione tecnologica. Nel presente contributo, dopo una descrizione generale dell'istituto, si esamineranno i principali orientamenti giurisprudenziali e i criteri interpretativi per bilanciare queste esigenze.

Premessa

Nel processo civile italiano la procura alle liti, regolata dall'art. 83 cod. proc. civ. può essere generale o speciale: la prima è conferita per un numero indefinito di controversie, la seconda è riferita ad una causa determinata.

Di norma, la procura deve essere conferita tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tuttavia, il co. 3 del medesimo articolo consente al difensore di autenticare la firma in calce o a margine dell'atto introduttivo di una fase processuale (la citazione, il ricorso, il controricorso, la comparsa di risposta o di intervento, il precetto, la domanda d'intervento nell'esecuzione, o la memoria di nomina di un nuovo difensore in aggiunta o in sostituzione di quello originario).

La norma specifica che la procura è considerata apposta "in calce" anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

Questo quadro normativo ha indotto le Sezioni Unite della Cassazione civile a ribadire che il principio di incorporazione - ossia dell'unità fisica tra procura a margine o in calce all'atto processuale (incluso il ricorso per cassazione) - è ravvisabile anche nel caso in cui la procura alle liti sia apposta in calce su foglio separato, ma materialmente congiunto, essendo stato legalizzato con la legge n. 141 del 1997, che ha inserito detta equivalenza nell'art. 83, co. 3 cod. proc. civ. (Cass. Civ., SS. UU., 9 dicembre 2022, n. 36057).

La natura giuridica dell'autentica di firma in procura

Con riferimento alla natura del potere di autentica riconosciuto all'avvocato dall'art. 83, co. 3, cod. proc. civ., la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la dichiarazione della parte (cliente) con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale (Cass. Civ., 14 ottobre 2021, n. 28004).

Partendo da questo assunto, l'avvocato che procede all'autentica della firma assume la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che detta autentica non può essere contestata con un semplice disconoscimento prospettato dalla controparte (soggetto diverso dall'interessato – cliente sottoscrivente), ma previo esperimento di querela di falso.

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile n. 2075 del 10 gennaio 2024, nel ribadire un orientamento risalente alla sentenza del 19 gennaio 1985, n. 144, evidenziano come “la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti vada intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”).

Detta “autentica minore” - ha soltanto una funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all'atto della autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.

In questo scenario argomentativo, le Sezioni Unite della Cassazione, seguite dalla giurisprudenza successiva, ritengono, ai fini della validità della certificazione ex art. 83, co. 3, cod. proc. civ. sia sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, e non anche che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'art. 2703 cod. civ. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale.

La giurisprudenza sulla autentica differita

Facendo proprio detto principio, una recente sentenza della Cassazione Penale, 16 novembre 2023, n. 46394 si è spinta oltre. In particolare, in tale sentenza la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità del reato di falso ex art. 481 cod. pen. nel caso di certificazione differita della procura, ha valorizzato la prassi tutt'altro che inusuale di scollamento temporale tra la sottoscrizione della procura e la sua autenticazione da parte del difensore. Nella parte motiva della sentenza si legge a tal riguardo come quella dell'autenticazione “differita” è prassi tutt'altro che inusuale e comunque non illecita, fermo restando, per l'appunto, che il professionista legale, nell'esercizio del suo potere attestativo, sia certo dell'identità del sottoscrittore.

Il principio di territorialità della certificazione delle firme

Resta, infine, da interrogarsi sugli sviluppi che la predetta giurisprudenza

potrebbe avere in ambito internazionale.

È indubbio che il potere di certificare l'autenticità della firma nella procura alle liti, riconosciuto dall'art. 83, co. 3, cod. proc. civ. all'avvocato, non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (ex multis Cass. Civ., 13 gennaio 2011, n. 665: la sottoscrizione della procura speciale alle liti, se rilasciata all'estero, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale ma deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede).

Ciò tuttavia, non impedisce all'avvocato di autenticare ex art. 83, co. 3, cod. proc. civ. la firma di soggetto straniero ovvero residente all'estero.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione la circostanza che la parte sia residente all'estero non implica di per sé l'invalidità della procura speciale alle liti, che la parte medesima abbia rilasciato in calce o a margine del ricorso, pur senza l'indicazione del luogo di conferimento, atteso che, quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità. Ne consegue che, in difetto di prova dell'effettivo rilascio all'estero della procura - prova che incombe sulla parte che eccepisce l'invalidità - essa deve ritenersi pienamente valida (Cass. Civ., 24 aprile 2023, n. 10870; ma Cass. Civ., SS.UU. 16 novembre 1998 n. 11549 e anche nel caso in cui il soggetto sottoscrivente la procura alle liti fosse la società straniera, in persona del suo legale rappresentante, Cass. Civ., SS.UU., 28 febbraio 2007, n. 4634).

Sotto altro profilo, la mancanza dell'indicazione del luogo del conferimento non sembra possa giustificare l'invalidità della procura, attesa la presunzione di conferimento in Italia del mandato, desumibile dalla circostanza che il difensore certificante eserciti su territorio italiano.

Detta presunzione potrà certamente essere vinta da chi eccepisce il difetto di validità della procura mediante la prova contraria.

Ai fini della prova contraria, assumono rilievo vari elementi e circostanze che devono essere complessivamente valutate dal giudice al fine di supportare il suo convincimento del rilascio all'estero della procura (Cass. Civ., 30 giugno 2016, n. 13482). Tra tali elementi sono stati considerati rilevanti in modo cumulativo l'assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica stabile residenza della parte in un paese straniero o la mancata dimostrazione del suo ingresso in Italia (attestato da carte di imbarco, prenotazione alberghiera in Bologna, trasferimento dall'aeroporto e ricevuta di pagamento), nonché il comportamento processuale della parte e, in particolare, la sua mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dalla controparte sulla circostanza del luogo in cui la procura venne sottoscritta (Cass. Civ., 24 gennaio 2020, n. 1605; Cass. Civ., 23 ottobre 2018, n. 26828; Cass. Civ., 30 giugno 2016, n. 13482).

In definitiva, la nullità della procura alle liti con sottoscrizione autenticata dal difensore sussiste solo ove, sulla base degli elementi e circostanze fattuali dedotte dalla parte interessata all'eccezione, sia accertato che, al momento del suo rilascio, lo straniero era all'estero (Cass. Civ., 31 marzo

2020, n. 7616).

Dal punto di vista processuale, tuttavia, per contestare la validità della certificazione è necessario la proposizione della querela di falso.

Sotto altro profilo, anche nel caso di vizio di autenticazione fatta all'estero da un difensore italiano, la giurisprudenza ritiene esperibile il rimedio di cui all'art. 182 cod. proc. civ. previsto per le ipotesi di difetto di rappresentanza o di autorizzazione (Cass. Civ., 6 settembre 2018, n. 21689). Rimedio questo che, nell'attuale codice di rito, è adottato dal giudice in occasione delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis cod. proc. civ. precedenti alla fissazione della prima udienza.

Conclusioni e prospettive

L'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata dà conto del principio di incorporazione della procura alle liti all'atto processuale al quale si riferisce, anche se resa su foglio separato e successivamente digitalizzata e del conseguente potere di certificazione dell'avvocato delle firme di tali procure.

Detto potere, pacificamente riconosciuto all'interno dello Stato italiano, attiene esclusivamente all'autentica della firma e non anche alla presenza del sottoscrittore.

In un successivo passaggio argomentativo, la giurisprudenziale penale è arrivata a riconoscere la legittimità della prassi di autenticazione differita.

Seguendo un simile approccio, finalizzato a scindere il momento della sottoscrizione da quello della autografia della firma, non sembra potersi escludere a priori un ulteriore sviluppo interpretativo nel caso di soggetti residenti all'estero.

Se è lecito procedere alla certificazione della firma a distanza si potrebbe prospettare la validità della procura alle liti, indipendentemente dal luogo in cui il soggetto sottoscrittore si trovi, ogni qual volta l'avvocato italiano, supportato dagli strumenti digitali esistenti, rispetti tutte le formalità sostanziali per accertare l'autenticità della firma del soggetto sottoscrittore, proceda all'autenticazione della firma presso il suo studio in Italia in conformità all'art. 83, co. 3, cod. proc. civ. e nel pieno rispetto del limite di territorialità di cui si è detto. Si tratta, tuttavia, di uno scenario al momento solo prospettico non supportato da un esplicito riconoscimento in giurisprudenza.

In conclusione, l'avvocato italiano può certificare la procura alle liti rilasciata da soggetto straniero ex art. 83, co.3, cod. proc. civ. a condizione che la sottoscrizione e l'autentica abbiano luogo in Italia. Gli sviluppi tecnologici potrebbero ridefinire i limiti operativi, garantendo maggiore flessibilità nel rispetto delle norme territoriali.